

STATUTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

(iscritto con PDG del 17.9.2010 al n. 116 del Registro degli organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia; iscritto al n.122 dell'elenco degli enti di formazione del Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 16 e 16 bis del d. lgs. n. 28/2010 aggiornato al d.lgs. 216/2024)

Premessa

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari (di seguito, per brevità, anche "COA"), con delibera del 14/04/2010 ha deliberato la costituzione dell'organismo non autonomo denominato "Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense", deliberando contestualmente l'adozione del primo regolamento.

L'Organismo è stato poi iscritto sia nel Registro degli organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 116, sia nell'elenco degli enti di formazione del Ministero della Giustizia al n. 122.

Nella seduta del 07/07/2026 a fronte delle richieste di integrazione avanzate dal Ministero della Giustizia, il COA ha disposto l'adeguamento dello Statuto e del Regolamento agli aggiornamenti di cui al D.lg. 28/2010 smi e alle disposizioni di cui al DM 150/2023.

Art. 1 - Denominazione

È istituito l'Organismo di mediazione e conciliazione forense presso l'Ordine degli Avvocati di Bari (in seguito anche denominato per brevità "Organismo" o "ODM").

Il legale rappresentante dell'Organismo è il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari.

Come previsto dalla lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 16 del d.lgs. n. 28/2010, introdotta dal d.lgs. n. 216/2024, entrato in vigore il 25 gennaio 2025, l'Organismo dichiara la compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.

Art. 2 - Oggetto e sede

L'Organismo organizza e disciplina le attività volte alla mediazione civile e commerciale di cui al d.lg. 28/2010 smi e al DM 150/2023 smi.

L'Organismo gestisce i procedimenti di mediazione senza intervenire nel merito delle controversie e senza interferire nella procedura di mediazione.

I procedimenti di mediazione instaurati dinanzi all'Organismo sono disciplinati dal Regolamento aggiornato in pari data dal COA.

L'Organismo svolge anche attività di formazione e aggiornamento dei Mediatori in quanto ente di formazione iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'Organismo ha sede presso il Palazzo di Giustizia sito in Piazza Enrico De Nicola n. 1, 70123 BARI (BA).

Sono presenti locali idonei allo svolgimento delle procedure di mediazione.

Art. 3 – Organi

Sono organi dell'Organismo:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) la Segreteria Amministrativa;
- c) il/la Responsabile;
- d) il Responsabile per la formazione e per l'aggiornamento.

Art. 4 – Autonomia finanziaria e funzionale

L'Organismo è privo di personalità giuridica e utilizza per lo svolgimento della propria attività e delle proprie funzioni gli strumenti e il personale dell'Ordine degli avvocati di Bari.

L'Organismo è dotato di autonomia organizzativa e ha una gestione finanziaria separata.

L'autonomia finanziaria è garantita da una contabilità separata dei due enti - pur in presenza di un bilancio unico - che consente di tracciare tutte le transazioni effettuate con riferimento all'attività di mediazione.

Le fonti di finanziamento dell'Organismo si rinvergono degli importi posti a carico degli utenti delle procedure di mediazione che vengono utilizzati per coprire i compensi dei mediatori e le spese vive previste per l'invio di comunicazioni e l'eventuale estrazione di copie dei verbali delle procedure.

Inoltre, ogni anno il COA assegna al responsabile un budget di spesa appositamente destinato al funzionamento dell'organismo, anche quale ente di formazione.

Il responsabile dell'organismo vanta autonomia organizzativa.

Art. 5 – Copertura assicurativa

Il COA di Bari stipula a favore dell'Organismo una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 6, lett. c) del DM 150/2023.

Art. 6 – Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente statuto, si rinvia al Regolamento dell'Organismo.

Bari, 07/07/2026